



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2021
(OR. en)

13626/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0331 (NLE)**

**AVIATION 276
CHINE 9
RELEX 941**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-CHINA ISTITUITO DALL'ACCORDO SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE che adotta il proprio regolamento interno

PROGETTO

**DECISIONE N. 1/... DEL COMITATO MISTO UE-CINA
ISTITUITO DALL'ACCORDO SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE
TRA L'UNIONE EUROPEA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

del ...

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO UE-CINA,

visto l'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese¹ ("l'accordo"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 240 del 24.7.2020, pag. 4.

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato misto, accluso alla presente decisione, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per l'Unione europea

*Per il governo della Repubblica
popolare cinese*

ALLEGATO

COMITATO MISTO DELLE PARTI
DELL'ACCORDO SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE TRA
L'UNIONE EUROPEA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Regolamento interno

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento interno, per:

- "parte" si intende l'Unione europea o il governo della Repubblica popolare cinese;
- "parti" si intendono l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

Presidenza e composizione

1. Il comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica popolare cinese.
2. Nel comitato misto l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche in rappresentanza degli Stati membri.
3. Nel comitato misto il governo della Repubblica popolare cinese è rappresentato dalla Civil Aviation Administration of China.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce a intervalli regolari, se possibile una volta all'anno. Ciascuna parte può richiedere la convocazione di una riunione.

2. I luoghi delle riunioni si alternano, per quanto possibile, tra Bruxelles e Pechino. In alternativa, potrebbero essere organizzate discussioni tramite videoconferenza. Le decisioni e le raccomandazioni adottate durante le videoconferenze hanno lo stesso valore giuridico di quelle adottate nelle riunioni in presenza. Una volta concordati tra le parti la data e il luogo di una riunione, la riunione è convocata dalla Commissione europea per l'Unione europea e i suoi Stati membri e dalla Civil Aviation Administration of China per il governo della Repubblica popolare cinese.
3. Salvo decisione contraria dei presidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Dopo le riunioni può essere emesso, di comune accordo tra i presidenti, un comunicato stampa.
4. Le riunioni si tengono in inglese e i documenti sono redatti in inglese. Le spese di interpretazione o traduzione in un'altra lingua sono a carico della parte richiedente.

Articolo 4

Delegazioni

1. Prima di ogni riunione, le parti si informano reciprocamente della composizione prevista delle rispettive delegazioni designando il rispettivo presidente.

2. I presidenti possono decidere, su base puntuale, di invitare terzi a partecipare alle riunioni del comitato misto al fine di fornire informazioni su argomenti specifici o in qualità di osservatori.

Articolo 5
Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Civil Aviation Administration of China svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni

1. I presidenti stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio e gli eventuali documenti di riunione pertinenti sono trasmessi dai segretari ai partecipanti al più tardi quindici giorni lavorativi prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso delle parti.

3. I presidenti possono modificare di comune accordo il termine per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1, compreso l'ordine del giorno provvisorio, al fine di tenere conto delle esigenze delle procedure interne di una parte o dell'urgenza di una questione specifica.

Articolo 7

Verbali

1. Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatto un progetto di verbale. Esso contiene le decisioni e le raccomandazioni adottate e le conclusioni formulate.
2. Il verbale è adottato dal comitato misto nella riunione successiva a quella cui si riferisce.
3. Una volta approvato, il verbale è firmato dai presidenti e ciascuna parte archivia una copia originale o scannerizzata.

Articolo 8

Procedura scritta

Ove necessario e in casi motivati, le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine i presidenti si scambiano i progetti delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza. Ciascuna parte può, tuttavia, richiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

Articolo 9
Deliberazioni

1. Il comitato misto adotta decisioni e raccomandazioni per consenso tra le parti.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.
3. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai presidenti.
4. Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.
5. Le parti possono pubblicare le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Le raccomandazioni o qualsiasi altro atto adottato dal comitato misto possono essere pubblicati previo accordo delle parti. Una copia originale o scannerizzata delle decisioni e delle raccomandazioni è conservata da ciascuna parte.

Articolo 10
Gruppi di lavoro

1. Il comitato misto può istituire e supervisionare gruppi di lavoro tecnici incaricati di assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Il mandato di un gruppo di lavoro è incluso in un allegato della decisione che istituisce il gruppo di lavoro stesso. Il mandato può comprendere, tra l'altro, la composizione del gruppo di lavoro.
2. I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti.
3. I gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.
4. Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificarne il mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 11

Spese

Le rispettive spese connesse alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, comprese le spese per il personale, di viaggio e soggiorno e postali e i costi delle telecomunicazioni sono a carico delle parti.

Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

